

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANZARO,  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis\2008 R.G.A.C. vertente

**TRA**

**CORRENTISTA**

**-ATTORE-**

**E**

**BANCA**

**-CONVENUTA -**

**Oggetto:** Ripetizione d'indebito.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali da intendersi integralmente riportati.

**Fatto e diritto**

CORRENTISTA evocava in giudizio Banca per sentirla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. omissis, di cui era titolare presso la Banca convenuta, in ragione della pratica, contraria alla legge, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.

L'istituto di credito convenuto si costituiva e resisteva alla domanda e contestava la pretesa avversaria, peraltro eccependo un rapporto ultradecennale con l'attore.

Disposta ctu contabile all'udienza del 9 ottobre 2018, la causa veniva incamerata per la decisione dall'odierno giudicante.

Si osserva che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (nella pacifica giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2003, n. 17146).

È incontrovertibile, dunque, che nei contratti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'applicazione di interessi usurari e ultralegali da parte della Banca, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa.

*Sentenza, Tribunale di Catanzaro, Sez. I, Giudice Rosanna Scillone, n. 1450 del 25 luglio 2019*

In mancanza di specifiche allegazioni concernenti in particolare gli estratti conto ed i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia l'esame della fondatezza della domanda attorea, anche attraverso un'eventuale c.t.u. contabile, è impedito dalla totale mancanza di materiale probatorio (Trib. di Catanzaro, in persona del dott. Pietro Carè, con l'ordinanza del 28 luglio 2015).

Il correntista che contesti il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della CMS (Commissione di Massimo Scoperto) deve:

- 1) allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate;
- 2) allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, nella loro interezza;
- 3) allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (conforme anche il Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.

In sede di ripetizione di indebitato, è onere del correntista evidenziare, quanto all'anatocismo, i periodi e gli importi per i quali sarebbe avvenuta l'indebita capitalizzazione, quanto all'usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato.

In difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti. (Conforme Trib. Lanciano 30 maggio 2016).

Su tale solco, conforme la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 maggio 2016: *"Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente sottratte assolve al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., soltanto se riesce a dimostrare l'assenza di una specifica autorizzazione delle operazioni che intende contestare, precisando le ragioni per le quali ritiene non dovuti i pagamenti effettuati in favore di terzi. In mancanza, non è provata l'inesistenza della "causa debendi", elemento costitutivo dell'azione di indebitato oggettivo ex art. 2033 c.c."*.

Il correntista che disconosce le operazioni riportate negli estratti conto sul presupposto di non averli mai ricevuti, al fine di ottenere la ripetizione di somme che ritiene versate indebitamente, deve dimostrare di aver contestato gli accrediti in favore di terzi di cui sia venuto a conoscenza.

Nel caso di specie, a supporto probatorio alla domanda non è stato prodotto il contratto di c/c ed alcuni estratti conti, dai quali soltanto questo giudicante avrebbe potuto desumere l'andamento del conto corrente, l'effettiva applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti e l'eventuale ammontare delle poste debitorie illegittimamente calcolate.

Ed infatti, non essendo stati prodotti in atti documenti contabili (e, a dire il vero, nemmeno il contratto di conto corrente), nessun documento il consulente avrebbe potuto esaminare.

Il quadro probatorio acquisito, pertanto, non consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del credito vantato, sicché la domanda deve essere rigettata nei confronti e della banca convenuta.

Le spese si ritengono compensate ad eccezione della ctu già liquidata con separato provvedimento che si pone definitivamente in capo all'attore.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Catanzaro, Sez. I, Giudice Rosanna Scillone, n. 1450 del 25 luglio 2019*

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

- rigetta la domanda proposta da CORRENTISTA
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di ctu definitivamente in capo all'attore.

Catanzaro, lì 22 luglio 2019

Il Giudice Onorario  
dott.ssa Rosanna Scillone

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS